

Norme & Tributi

Il rischio demografico qualifica la unit linked come polizza

CASSAZIONE

Va tenuto conto di entità del premio, tempistiche e tipo di investimento

La natura assicurativa resta anche se prevale la «causa» finanziaria

Angelo Busani

La buona notizia è che le polizze unit linked hanno natura assicurativa «anche ovesia prevalente la causa «finanziaria»»; la brutta notizia è che non sono qualificabili come prodotti assicurativi quelle polizze qualora manchi la «ricorrenza del «rischio demografico»»: quest'ultimo va valutato «con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed al-

la tipologia dell'investimento». È questa la decisione recata dalla sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019 (pressoché priva di precedenti, se si eccettua la sentenza 6061/2012 e un inciso nella 10333/2018, si veda Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2018) con la quale la Cassazione scende decisamente in campo per tracciare la linea di confine tra un prodotto assicurativo e uno meramente finanziario. Il caso all'attenzione del giudice di legittimità era quello di un cliente che ha domandato la nullità di una polizza (per asserita mancanza del rischio demografico) il cui premio - 1 milione di euro versati in unica soluzione - era stato investito nell'acquisto di quote di un fondo d'investimento, il cui valore si era dimezzato dopo pochi mesi a causa del noto «crack Madoff». La polizza garantiva ai beneficiari la corresponsione (alla morte del contraente) di una somma di valore pari a quello delle quote dei fondi nei quali il premio era stato investito oltre a un capitale ag-

giuntivo pari allo 0,1% del controvalore delle quote, ma con un cap di 15 mila euro. La Cassazione accoglie dunque il ricorso del cliente verso la sentenza d'appello che aveva proclamato la validità della polizza in questione, compiendo il seguente percorso argomentativo (anche sulla base della disciplina regolamentare in materia, recata dall'articolo 6 del Regolamento Isvap 29/1009 e dall'articolo 9 del Regolamento Isvap 32/2009):

- le polizze «linked» sono prodotti assicurativi non in qualsiasi caso, ma solo qualora prevedano un effettivo «trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore» (per rischio intendendosi, nelle polizze caso-morte, la morte del contraente; o la sua esistenza in vita a una certa data, nelle polizze caso-vita);
- sono prodotti effettivamente assicurativi le polizze «che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato»

se però «mantengono comunque il rischio demografico»;

- un prodotto assicurativo è tale se vi sia un rischio «assunto dall'assicuratore» e non quando si tratti di uno «strumento finanziario» il cui «rischio di «performance» sia per intero addossato all'assicurato».

In altre parole, per riuscire a discernere se si abbia un prodotto effettivamente assicurativo va valutata l'entità della prestazione dell'assicuratore per verificare se è effettivamente ascrivibile al rischio assicurativo (e cioè il rischio demografico, trattandosi di una polizza sulla vita): occorre pertanto che tale rischio sia contemplato nella polizza e se l'entità della prestazione garantita dall'assicuratore, a fronte del capitale versato, non sia «talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni» (il premio versato dal contraente, da un lato; l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, dall'altro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta al caporalato, indagini su misura

ISPETTORATO LAVORO

La circolare n. 5/19 dell'Inl detta le linee guida per ricostruire l'intera filiera

Luigi Caiazza

L'articolo 603-bis del Codice penale, che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, individua due distinte figure di incriminazione che secondo la circolare n. 5 del 28 febbraio dell'Inl meritano attenzione anche sul fronte investigativo (si veda Il Sole 24 Ore del 2 marzo scorso) Le indagini finalizzate a ricostruire

l'intera filiera dal «caporale» all'utilizzatore va anzitutto pianificata con la Procura della Repubblica e i Carabinieri del Comando della tutela del lavoro. La circolare ritiene che sull'intermediario sia essenziale l'accertamento relativo all'eventuale operatività sotto una ragione sociale, individuandone in tal caso l'oggetto, se vi sia autorizzazione alla somministrazione o intermediazione di lavoro, se vi sono ufficiali rapporti economici con imprenditori operanti nel settore interessato allo sfruttamento.

Nel caso risultino indizi di un'attività di intermediazione illecita, appare utile individuare gli utilizzatori presso cui il personale è inviato e le relative modalità di impiego.

L'evoluzione del fenomeno in esame spesso si caratterizza per un'apparente legalità. Si può verificare, infatti, il caso di datori di lavoro che abbiano predisposto la documentazione amministrativa e contabile tale da fornire una falsa rappresentazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, lo sfruttamento può attuarsi mediante la registrazione di ore o giornate lavorate e relative retribuzioni inferiori a quelle svolte, ovvero il pagamento di una retribuzione effettiva notevolmente inferiore a quella risultante dalle registrazioni obbligatorie.

Non è da escludere che lo sfruttamento del lavoro possa realizzarsi anche in una prestazione di servizi oggetto d'appalto. In tal caso l'impresa

appaltatrice, nel garantire forti risparmi al committente, sfrutta lo stato di bisogno dei lavoratori, abbattendo il costo del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni chiaramente difformi dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Poiché le condotte di cui all'articolo 603-bis sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Dlgs n. 231/01, l'indagine andrà estesa anche alle imprese, utilizzate come mezzo per la consumazione del reato in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianolavoroilssole24ore.com
Il testo integrale dell'articolo

I «pittini» Tornati ai Tir limitati ai festivi

AUTOTRASPORTO

Maurizio Caprino

Le Prefetture possono decidere autonomamente le deroghe al calendario dei divieti festivi di circolazione extraurbana ai mezzi pesanti, fissato annualmente dal ministero delle Infrastrutture. E si salva la riduzione di fatto del numero di tali divieti che fu stabilita dal Dl 5/2012 escludendone l'estensione «automatica» ai giorni prefestivi e postfestivi. Sono le conseguenze della sentenza 5572/2018 depositata il 1° marzo, con cui il Consiglio di Stato ha bocciato le tesi dell'associazione di consumatori Codacons, che in pratica chiedeva più giorni di divieto al traffico pesante.

Il ricorso Codacons era stato accolto dal Tar Lazio. Poi il ministero e le Prefetture avevano presentato un appello nel quale sono intervenute *ad adiuvandum* varie imprese e associazioni di categoria. Tra esse Confindustria, che «auspica che questi principi vengano finalmente recepiti in una regolamentazione amministrativa», che risponda «adeguatamente alle nuove esigenze di logistica, produzione e distribuzione commerciale».

Il Consiglio ha accolto l'appello, giudicando legittima l'attuale normativa sotto tutti e tre i punti critici dal Codacons: la presunta sottovalutazione delle condizioni di traffico nei giorni precedenti e successivi a quelli festivi, la necessità di considerare la particolarità di alcune merci trasportate e la presunta mancanza di criteri ministeriali per orientare le Prefetture nelle decisioni sulle deroghe. Per i giudici, si tiene già conto di tutte le particolarità del traffico nei vari giorni e dei vari tipi di merce. Inoltre, i criteri di deroga rispondono a effettive esigenze di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edifici «pregevoli», slitta l'adeguamento antincendio

SICUREZZA

La legge di Bilancio 2019 fissa il termine ultimo al 31 dicembre 2022

Mario Abate

Slittano i termini per gli adeguamenti degli edifici ministeriali pregevoli sottoposti a Scia antincendio. Lo chiarisce l'articolo 1 della legge n. 145/18 (Bilancio 2019), che nei commi 566 e 567 interviene in materia di adeguamenti antincendio sulle strutture vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/11.

Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all'obbligo di produrre la Scia antincendio presso il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco se ricompresi al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151/11, il quale include gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato».

Per gli adeguamenti antincendio si faceva in precedenza riferimento a quanto disposto dal Dm 569/92 e dal Dpr n. 418/95, nonché ad altre specifiche norme direttamente riferibili alle attività svolte negli edifici in questione. Come detto, la legge 145/18 di fatto stabilisce ora una proroga agli adeguamenti: il comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali provveda all'individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi Dlgs

42/04, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi. Dal 2 marzo, poi, entro altri 60 giorni il ministero dell'Interno, di concerto con i ministri dei Beni e le Attività culturali e dell'Economia e Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportanti le modalità e i tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati soggetti ad obbligo di Scia antincendio, individuati dal ministero per le Attività culturali.

In ogni caso il termine ultimo per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d'ora dalla legge 145 al 31 dicembre 2022: i decreti di attuazione, pertanto, non potranno superare tale scadenza nella pianificazione degli adeguamenti.

Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l'individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti ministeriali. In questo contesto, visti che i tempi tecnici necessari sia per l'identificazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, sia per la predisposizione dei relativi decreti, non sono propriamente immediati è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.

In ogni caso, oltre il 31 dicembre 2022 la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali ricadenti al punto 72 dell'«allegato I al Dpr 151/2011 sarebbe nuovamente contestabile.

Si chiarisce, infine, che nelle strutture anzidette rimangono sempre da porre in essere gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro, evidentemente non prorogati dalla norma recentemente emanata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME & TRIBUTI MESE

IL MENSILE DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL FISCO CON LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE DEL SOLE 24 ORE

IVA

Voucher: utilizzo più chiaro con la nuova disciplina

REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Regimi sostitutivi e forfetari: i rischi di distorsioni e disparità

REDDITO D'IMPRESA

Ace: cala il sipario sull'agevolazione


CRISI D'IMPRESA

Il nuovo Codice entra nell'organizzazione delle imprese

IN EDICOLA A €12,90

PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

OPPURE SU offerte.ilssole24ore.com/net



I CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta rappresentano un'importante misura di sostegno alle imprese e di stimolo per la crescita economica di determinati settori di attività. La guida analizza tutte le nuove misure agevolative introdotte recentemente dal Legislatore con la legge di Bilancio e fa il punto in merito a tutte le altre esistenti, in vista dei prossimi adempimenti dichiarativi e di bilancio.

IN EDICOLA DAL 5 MARZO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*
Offerta valida in Italia fino al 19 aprile 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/credididimposta
*Oltre il prezzo del quotidiano

